DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2011 del 21 ottobre 2011 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [2].

(3) Il regolamento (UE) n. 10/2011 abroga le direttive della Commissione 80/766/CEE [3], 81/432/CEE [4] e 2002/72/CE [5], che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(4) Per comodità, gli atti elencati al capitolo XII dell'allegato II sotto il titolo «*ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO*» sono rinumerati.

(5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1) il testo dei punti 25 (direttiva 80/766/CEE della Commissione), 28 (direttiva 81/432/CEE della Commissione) e 54zzb (direttiva 2002/72/CE della Commissione) è soppresso;

2) al punto 36 (direttiva 85/572/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0010**: Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).»;

3) al punto 54zzzzzm [regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] è aggiunto il punto seguente:

«55. **32011 R 0010**: Regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).»;

4) sotto il titolo «*ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO*», i punti da 55 (raccomandazione 78/358/CEE della Commissione) a 67 (raccomandazione 2010/161/UE della Commissione) sono rinumerati come punti da 1 a 13.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 10/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(1) GU L 341 del 22.12.2011, pag. 78.
(2) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.
(3) GU L 213 del 16.8.1980, pag. 42.
(4) GU L 167 del 24.6.1981, pag. 6.
(5) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER